



Comune di Chieti

22 MAR. 2021

Prot. n. 19306

Chieti, _____

36
Ordinanza n.  del

22 MAR. 2021

Oggetto : REVOCA dell' Ordinanza sindacale n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli: giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato) – ULTERIORI DISPOSIZIONI

IL SINDACO

Richiamata l' Ordinanza n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli : giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato);

Vista l'Ordinanza n. 18 del 19.03.2021 del Presidente della Regione Abruzzo recante ad oggetto: " Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive".

Evidenziato, altresì, che alla luce della predetta Ordinanza del PGR n. 18 del 19.03.2021, si rende necessario revocare l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 3.03.2021;

Evidenziato che, l'alleg. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare, al fine di evitare la diffusione dell'epidemia, l'obbligo di mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare il presente provvedimento;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa, alla luce dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 18 del 19.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive";

- di **REVOCARRE** la propria Ordinanza n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli : giornaliero in P.za Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato);
- di autorizzare lo svolgimento dei mercati settimanali, giornalieri e bisettimanali per tutte le categorie merceologiche,
- di dare atto che saranno consentite le attività di spunta, nel caso in cui ci sia l'esistenza e la disponibilità, nell'area mercatale, di posteggi non ancora assegnati, come nel mercato del mercoledì e del sabato;
- di consentire, inoltre, l'esercizio delle attività dei posteggi isolati fuori mercato, individuati sul territorio comunale, per tutte le categorie merceologiche;

i predetti mercati potranno tenersi solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. rispetto sia all'interno dell'area mercatale sia per i fruitori in attesa di accesso, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti, scaglionando l'accesso con modalità contingentate;
2. messa a disposizione dei clienti a cura degli operatori commerciali del mercato di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente;
3. presenza di non più di due operatori per posteggio con l'obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
4. distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori del mercato

Di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 22.03.2021 con efficacia sino al 28.03.2021, salvo diverse disposizioni.

INCARICA

I competenti uffici comunali, con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti, con effetto di notifica alla Cittadinanza ed agli operatori;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - **Prefetto della Provincia di Chieti;**
 - **Regione Abruzzo;**
 - **Questura di Chieti;**
 - **Comando dei Carabinieri;**

- **Comando Guardia di Finanza;**
- **Comando di Polizia Municipale;**
- **Al V Settore LL.PP.;**
- **Alla Società ICA;**
- **Alla Società Formula Ambiente;**
- **Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Dott. Pietro Diego FERRARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ferrara Diego", written in a cursive style.

